

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001468	27/07/2022

OGGETTO: Ricorso per riassunzione in favore dell'ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari del giudizio R.G. n. 7024/2013 cui è riunito il giudizio avente R.G. n. 6334/2014. Nomina avvocato esterno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002563 DEL 21/07/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario - SOSTITUTO
 Firmato Digitalmente il 25/07/2022 17:27 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 26/07/2022 11:21 Vincenzo GIGANTELLI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 27/07/2022 12:33 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 27/07/2022 10:25 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/07/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 27/07/2022 12:35



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Ricorso per riassunzione in favore dell'ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari del giudizio R.G. n. 7024/2013 cui è riunito il giudizio avente R.G. n. 6334/2014. Nomina avvocato esterno.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- su ricorso dalla City Insurance S.A. nei confronti dell'ASL BA, R.G. n. 4366/2013, avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di premio semestrale per il periodo 01.07.2012 – 31.12.2012, a seguito di proroga del contratto per la copertura assicurativa, il Tribunale di Bari emetteva il d.i. n. 948/2013;
- avverso il suddetto decreto ingiuntivo l'ASL BA, per tramite di avvocato esterno, proponeva ricorso in opposizione rubricato al R.G. n. 7024/2013;
- con atto di citazione, R.G. n. 6334/2014, notificato all'ASL BA il 16.04.2014, la City Insurance S.A. citava l'Azienda avanti al Tribunale di Bari per sentir dichiarare l'efficacia della polizza per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012 e, conseguentemente, la durata del rapporto contrattuale relativo alla copertura assicurativa per i rischi RCT/O di tutta l'attività istituzionale e, per l'effetto, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'ASL BA e condannare la stessa al pagamento del relativo premio;
- l'ASL BA si costituiva nel suddetto giudizio con lo stesso avvocato esterno tramite il quale aveva proposto opposizione al d.i. succitato;
- con ordinanza del 11.05.2015, il Giudice del Tribunale di Bari disponeva la riunione del giudizio R.G. n. 6334/2014 a quello contrassegnato da R.G. n. 7024/2013;
- le cause erano istruite e rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 26.05.2022, ma a seguito del fallimento della City Insurance S.A., il Giudice del Tribunale di Bari disponeva l'interruzione del giudizio 7024/2013.

RITENUTO

- l'interesse della ASL BA a riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari al fine di scongiurare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

CONSIDERATO CHE

- la procedura fallimentare è pendente presso il Tribunale di Bucarest e che, pertanto, la gestione della vicenda necessita di particolare e specifica attenzione in relazione alle operazioni di notifica e di svolgimento della predetta curatela, attività che esula

dall'ordinarietà, previa condivisione con la Direzione aziendale, si ritiene opportuno affidare l'incarico ad avvocato esterno individuato nella figura dell'avv. Antonio D'Ambrosio del Foro di Bari;

- la S.B.L. ha acquisito dal professionista il *curriculum vitae* dal quale risulta specifica professionalità in ambito assicurativo e fallimentare, nonché la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

TANTO PREMESSO

- si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta all'avv. Antonio D'Ambrosio, ai patti e alle condizioni di cui alla convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di riassumere il giudizio in premessa indicato;
- di affidare la rappresentanza e difesa della ASL BA all'avv. Antonio D'Ambrosio, con studio in Bari alla via Cognetti, n. 50, conferendogli procura alle liti;
- di stabilire che l'avv. Antonio D'Ambrosio, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di €2.000,00, oltre €80,00 per CPA al 4% ed €457,60 per IVA al 22%, per la complessiva somma di €2.537,60, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
- di contabilizzare la somma di €2.537,60 al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2022;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto, previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda, www.asl.bari.it;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa, riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di €6.129,57, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi", rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi;

- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013;

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 559/2013 e n. 503/2014.

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.I. 06534340721,

e

l'**avv. Antonio D'Ambrosio**, nato a Bari il 16.01.1975, C.F. DMBNTN75A16A662U, con studio in Bari alla via Cognetti n. 50, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa e di proposizione di ricorso per riassunzione in favore dell'ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari, nel giudizio contrassegnato da R.G. n. 7024/2013 a cui è riunito il giudizio iscritto a R.G. n. 6334/2014, il primo promosso dall'ASL BA in opposizione al d.i. n. 948/2013, emesso in favore della City Insurance S.A. per il pagamento di somme a titolo di premio semestrale per il periodo dall'01.07.2012 al 31.12.2012, a seguito di proroga, a dire della ricorrente, del contratto per copertura assicurativa e il secondo promosso da City Insurance S.A. nei confronti dell'ASL BA per sentire dichiarare l'efficacia della polizza per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012 e, conseguentemente, la durata del rapporto contrattuale relativo alla copertura assicurativa per i rischi RCT/O di tutta l'attività istituzionale dell'ASL BA e, per l'effetto, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'ASL BA e condannare la stessa al pagamento del relativo premio.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

In relazione all'attività professionale di riassunzione dei due giudizi riuniti, interrotti dopo l'esaurimento della fase istruttoria ed il rinvio delle due cause riunite a precisazione delle conclusioni, il che fa presagire un'attività circoscritta alla sola fase decisionale, le parti concordemente fanno riferimento alla convenzione già sottoscritta dalla ASL BA col precedente difensore e determinano, in applicazione dei valori minimi dei parametri del tariffario, un importo complessivo per i giudizi riuniti di €5.940,00 (cinquemilanovecentoquaranta/00), oltre rimborso forfettario del 15%, per un totale imponibile di €6.831,00 (seimilaottocentotrentuno/00), oltre Cpa ed Iva.

In riferimento a ciascuna fase si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

– Fase di studio	€2.160,00
– Fase introduttiva	€1.080,00
– Fase decisionale	€2.700,00
– Totale	€5.940,00

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: ai sensi dell'art. 4, sub. 6, del D.M. n. 55/14, al compenso dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione come innanzi contabilizzate, sarà applicato l'aumento fino a $\frac{1}{4}$ rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 55/14, si conviene che, qualora il valore effettivo della controversia, giusta determinazione giudiziale, risulti "*manifestamente diverso da quello presunto*", ossia vi sia evidente sproporzione tra il *decisum* ed il *petitum*, l'Azienda procederà alla rideterminazione del compenso a riconoscersi, con valorizzazione secondo il nuovo scaglione di riferimento, in applicazione del valore minimo del parametro.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

ART. 3. TERMINI DI CORRESPENSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari ad €2.000,00, oltre

Cpa ed Iva.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato “*in toto*” ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell’attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità “*in toto*” delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l’acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l’obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l’attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

ART. 4. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Il professionista è tenuto all’osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell’attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell’eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, con l’accettazione dell’incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell’incarico ed assume l’obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l’Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l’incarico affidato, prevista da norme di legge e dall’ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex Deliberazione di D.G. n. 132 del 31.01.2019, pubblicata sul sito *web* aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente

convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Antonio D'Ambrosio

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Antonio D'Ambrosio

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2022	2.537,60

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Umane
-----------------------------------	-----------------------------

PROPOSTA N.RO 20220002563 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001468 DEL 27/07/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Marino Barbara	 Firmato digitalmente il 22/07/2022 12:00
Dirigente PTA	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 22/07/2022 12:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 25/07/2022 10:02